

Trib. Urbino, sez. civ., sentenza 17 agosto 2011 (est. E. De Leone).

**RESPONSABILITÀ EX ART. 2054 C.C. – REQUISITO DELLO “SCONTRO TRA VEICOLI” – NECESSITÀ – SUSSISTE .**

*La presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, comma secondo cod. civ., opera solamente nel caso di scontro tra veicoli, e la estensione del concetto di "scontro" a tutte le ipotesi in cui si riscontra un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo contrasta sia con la inequivoca lettera della legge - dato che l'espressione "scontro" indica soltanto la collisione fisica - sia con la sistematica e la ratio della fattispecie. (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 09/10/1998). Ciò deve ribadirsi nonostante alcune pronunce più recenti (ad esempio Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20439 del 2008) adottino una nozione più ampia di scontro, fondata sul nesso eziologico tra le reciproche manovre dei conducenti e l'evento dannoso.*

Omissis

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

C ha proposto appello contro la sentenza n. 69/08 con la quale il Giudice di Pace di Urbino ha rigettato la domanda proposta con condanna al pagamento delle spese di lite.

L'appello è proposto per i seguenti motivi:

- erronea valutazione delle dichiarazioni confessorie rese da A;
- erronea valutazione dei risultati dell'istruttoria;
- ingiustizia della condanna alle spese.

In particolare l'appellante premette in fatto che in data 20/11/05 alle ore 02:30 sulla Strada Nazionale Urbinata C viaggiava, insieme alla moglie B, a bordo di una Mercedes Classe A tg .., di proprietà di C, quando, giunto nei pressi di Urbino, un veicolo, Fiat Fiorino tg ..., condotto da A, invadeva l'opposta corsia di marcia procedendo con le luci abbaglianti accese. In occasione di ciò C per evitare l'impatto sterzava sulla propria destra finendo nella cunetta laterale posta sul margine destro della strada. A seguito dell'uscita di strada, quindi, il veicolo si adagiava sul fianco sinistro all'interno della cunetta e riportava taluni danni quantificati in € 3.627,26 per la

carrozzeria ed € 4.880,98 per la meccanica.

L'appellante, dunque, lamenta, in particolare, che la confessione resa dal conducente (A) dovrebbe esplicitare piena prova almeno nei confronti del confitente, che nessuna incongruenza vi è nella versione dei fatti resa dai testimoni escussi e che in ogni caso il Giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare l'art. 2054, II comma, c.c. accogliendo, quindi, almeno in parte la domanda svolta dall'attore.

Si è costituita solo .. s.p.a. che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado ribadendo il carattere non vincolante, nei casi come quello per cui è processo, delle dichiarazioni confessorie rese da A, le incongruenze estrinseche ed intrinseche delle dichiarazioni rese e l'inattendibilità dei testimoni escussi in primo grado, nonché la discrasia tra la localizzazione dei danni veicolari indicata dalle parti nel modello CAI e quella riscontrata a seguito della richiesta risarcitoria formulata prima del giudizio. In punto di diritto ... s.p.a. ha ancora osservato come non sia applicabile al caso di specie l'art. 2054, II comma, c.c. in assenza di scontro tra i veicoli e come dal rigetto della domanda di primo grado non potesse che discendere la condanna dell'attore al rimborso delle spese di lite sostenute dalle controparti.

Con ordinanza del 10/04/09 il (precedente) giudice istruttore “ritenuto che non si rinvenivano nel verbale d'udienza del 21.6.2007 valide ragioni per cui il Giudice ha escluso la prosecuzione della prova testi già ammessa; ordina procedersi alla prova dedotta da parte appellante, ammessa dal Giudice di Pace e successivamente esclusa”.

Sentito come teste Call'udienza del 26/10/09 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge.

Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge con evidenza come il Giudice abbia ritenuto non vincolanti le dichiarazioni confessorie rese da A contraddittorie le dichiarazioni rese dai testimoni e infondata la domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio.

In proposito appare necessario innanzitutto individuare le regole di giudizio applicabili al caso di specie.

In primo luogo, dunque, si deve ricordare che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessionarie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessionaria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006). E' corretta, dunque, la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui non distingue le posizioni dei responsabili del danno da quella dell'assicurazione compiendo una valutazione unitaria del materiale probatorio emergente dall'istruttoria ivi compresa la dichiarazione confessionaria del conducente convenuto. In secondo luogo deve chiarirsi se in ipotesi di

assenza di scontro tra i veicoli trovi o meno applicazione il secondo comma dell'art. 2054 c.c. e, quindi, in ipotesi se debba farsi applicazione del primo comma della citata disposizione ovvero l'art. 2043 c.c..

In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, comma secondo cod. civ., opera solamente nel caso di scontro tra veicoli, e la estensione del concetto di "scontro" a tutte le ipotesi in cui si riscontra un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo contrasta sia con la inequivoca lettera della legge - dato che l'espressione "scontro" indica soltanto la collisione fisica - sia con la sistematica e la ratio della fattispecie. (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 09/10/1998). Ciò deve ribadirsi nonostante alcune pronunce più recenti (ad esempio Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20439 del 2008) adottino una nozione più ampia di scontro, fondata sul nesso eziologico tra le reciproche manovre dei conducenti e l'evento dannoso (tesi richiamata anche dalla sentenza impugnata). Sul punto deve richiamarsi la risalente pronuncia della Corte Costituzionale n. 93 del 1976. Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con ordinanza emessa il 19 gennaio 1974 dal pretore di Monza, delle norme contenute nell'art. 2054, commi primo e secondo, cod. civ., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludono dalla presunzione di uguale concorso nella produzione del danno, assoggettandolo alla presunzione di responsabilità a carico del solo conducente del veicolo rimasto indenne, il caso in cui, pur non essendovi stato scontro tra i veicoli, venga provata l'esistenza di una relazione di causa ad effetto tra la condotta di quest'ultimo ed il danno sopportato dal veicolo dell'altro conducente... Posto che le presunzioni legali sono stabilite, secondo l'art. 2728 cod. civ., sulla base di una situazione che, per il suo frequente verificarsi, è considerata premessa tipica legale di conseguenze presunte fino a prova contraria, non è irrazionale l'art. 2054, secondo comma, che, per il frequente verificarsi, nella dinamica degli scontri tra veicoli, di illecita condotta dei conducenti, ha considerato lo scontro fatto tipico che giustifica

la presunzione di uguale responsabilità per colpa dei conducenti. I casi prospettati dal pretore, che escluderebbero la responsabilità di uno dei conducenti, in quanto fuori della dinamica dello scontro, evento verificatore della presunzione tipica, attengono a fattispecie diverse, che a sensi del secondo comma dell'art. 2054 cod. civ.-debbono essere oggetto ciascuna di prova e valutazione del giudice competente, come soltanto il giudice competente può accertare e valutare la prova che, in singoli casi, escluda la responsabilità di alcuno dei conducenti, a termine del primo comma dell'art. 2054 citato. Non sussiste, quindi, la violazione dell'art. 3, essendo le situazioni che si verificano negli scontri tra autoveicoli a termini dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ., diverse da quelle che si verificano fuori dello scontro; ne' tale differenziazione è irrazionale. (Corte Cost., sentenza n. 93 del 1976).

Escluso, dunque, che in ipotesi di assenza di scontro di veicoli operi la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. deve precisarsi che alla fattispecie, conformemente alla ratio del complesso delle norme contenute nell'articolo citato e sul presupposto della "circolazione" del veicolo "danneggiante", deve essere applicato il primo comma dell'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 09/10/1998 e Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12370 del 24/05/2006).

Si deve ancora delimitare l'ambito di operatività della presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c..

L'art. 2054 c.c. con le disposizioni del primo e del secondo comma pone una presunzione di colpa, ossia regola il potenziale conflitto tra i soggetti indicati dalla disposizione affermando che dato il fatto storico e il nesso di causalità si presume la colpa esclusiva nel primo comma e parimenti concorrente per l'ipotesi disciplinata dal secondo comma. La disposizione codicistica, dunque, a differenza del paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c., in ragione del quale il danneggiato che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto illecito dannoso, e quindi anche il nesso di causalità fra il fatto e l'evento di danno, il nesso di causalità tra l'evento di danno e le conseguenze dannose e la colpa (o il dolo) del danneggiante, offre al danneggiato la

possibilità di avvalersi della presunzione di colpa del danneggiante esonerandolo dal relativo onere probatorio.

In altre parole, dunque, se non esistesse l'art. 2054 c.c. il danneggiato avrebbe l'onere di provare il fatto storico (ad esempio l'investimento del pedone o lo scontro tra veicoli), il nesso di causalità tra tale fatto e l'evento di danno (ad esempio la frattura di un arto o la rottura di pezzo del veicolo), quello tra tale evento e le conseguenze dannose risarcibili (esemplificando l'inabilità temporanea e permanente o la spesa sostenuta per la sostituzione del pezzo del veicolo), nonché la colpa (o il dolo) del danneggiante (esemplificando l'inosservanza del segnale stradale di "stop").

In presenza della disciplina normativa codificata al primo e al secondo comma dell'art. 2054 c.c., invece, il danneggiato è esonerato dall'onere della prova della colpa (o dolo) del danneggiante perché il legislatore ha ritenuto che dato il fatto storico e il nesso di causalità il danneggiante sia tenuto comunque a risarcire il danno a meno che non provi di essere esente da colpa.

La linearità della fattispecie astratta, che ne evidenzia anche la ratio sottesa, tende a scemare allorquando si passi all'applicazione pratica.

Infatti già in base al disposto generale dell'art. 2043 c.c. non è qualsiasi fatto storico ad obbligare il suo autore al risarcimento del danno, ma quel particolare fatto storico connotato da illiceità. Tale caratteristica giuridica può discendere dalla circostanza che il fatto è di per sé vietato dall'ordinamento o dalla circostanza che il fatto è vietato se posto in essere in un dato modo anziché in un altro. In tale seconda ipotesi, nella quale un dato fatto storico è illecito perché posto in essere in modo non consentito dall'ordinamento giuridico, si coglie tutta la problematicità dell'applicazione processuale del disposto del primo e del secondo comma dell'art. 2054 c.c.. Infatti nei casi da queste norme disciplinati il fatto è illecito, nella quasi totalità delle ipotesi ricorrenti nella pratica, perché posto in essere non osservando le ordinarie regole di diligenza, prudenza o perizia o quelle specifiche dettate in materia di circolazione stradale. L'interferenza, dunque, tra accertamento del

fatto storico illecito generatore di danno e quello della colpa del danneggiante è evidente. Occorre, quindi, chiedersi se le concrete modalità di accadimento del fatto in ragione del quale si chiede il risarcimento siano oggetto della prova il cui onere ricade sul danneggiato o siano oggetto della presunzione legale con conseguente inversione dell'onere della prova che ricade in senso negativo sul danneggiante così tenuto a dimostrare di essere esente da colpa attraverso la prova dello svolgimento del fatto in modo difforme da quanto allegato dal danneggiato.

La risposta è nella formulazione letterale del primo e del secondo comma dell'art. 2054 c.c.. Il legislatore, infatti, testualmente stabilisce che "il conducente di un veicolo...è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli". Dalla lettera della legge si evince che il presupposto di operatività della presunzione è la circolazione del veicolo in generale e lo scontro tra veicoli in particolare e la produzione di un danno (nel senso di danno conseguenza) in generale a persone o cose ed in particolare ai veicoli. Il che significa che questi presupposti rientrano nell'oggetto dell'onere probatorio del danneggiato, mentre i restanti profili necessari al fine di delibare sulla richiesta risarcitoria sono oggetto della presunzione legale, ossia della prova che il danneggiante ha "fatto tutto il possibile per evitare il danno".

Tale interpretazione è del resto l'unica conforme alla ratio legis altrimenti svuotata di significato se sul danneggiato incombesse l'onere di dimostrare le concrete e dettagliate modalità di svolgimento del fatto, cosa che, per quanto sopra detto, finirebbe per svuotare di ogni significato precettivo le disposizioni in commento addossando sul danneggiato l'onere della prova circa il comportamento colposo del danneggiante.

Tanto premesso deve ritenersi che l'appello sia fondato come pure la domanda posta in primo grado.

Infatti su C incombeva il solo onere probatorio del fatto storico della circolazione dei veicoli e

non delle concrete modalità di circolazione, ossia delle particolari condotte di guida colpose tenute da A.

Occorre allora verificare se tale onere della prova sia stato assolto o se, invece, dai risultati dell'istruttoria emergano elementi di segno contrario.

Sia il giudice di primo grado sia .. s.p.a. concludono, in sostanza, per il mancato assolvimento dell'onere della prova sul fatto storico della circolazione dei veicoli in quella data ed in quell'ora precisa.

A tale conclusione si giunge sul rilievo dell'incongruenza e contraddittorietà delle testimonianze rese in primo grado e sulla mancanza di valore probatorio cogente sia della confessione resa in giudizio da A sia del modulo di constatazione amichevole.

In particolare .. s.p.a. evidenzia:

- l'inattendibilità del teste C (escusso nel presente giudizio) perché padre dell'appellante e conducente della vettura al momento del preteso sinistro;
- che B, madre di C unica testimone oculare "non incorre in contraddizioni sensibili, tuttavia non conferma integralmente l'assunto attoreo secondo cui A innescò il sinistro invadendo la corsa percorsa da C. La B si limita a riferire che A sopraggiungeva con gli abbaglianti accesi" (cfr. comparsa di costituzione e risposta) ed "è bizzarro che la teste non sappia se il marito uscì dalla vettura prima dell'arrivo del carro attrezzi: il marito C, era fuori a parlare con A quando arrivò il teste I, e se ciò è vero, non pare credibile che i due parlassero avendo lasciato la sig.ra B all'interno di un veicolo adagiato su un fianco. Eppoi, se l'auto era adagiata sul fianco sinistro, C dovette necessariamente usare lo sportello di destra, quello a lato della moglie B che, dunque, dovette uscire prima del marito" (cfr. comparsa conclusionale);
- che I, zio di C, è sopraggiunto sul luogo del sinistro quando già era avvenuto e "di nessun pregio è il rilievo dell'appellante che il teste dichiarava di aver udito A ammetter la

propria responsabilità. Nessun altro teste ha sentito questa dichiarazione, il teste G ha anzi espressamente dichiarato “...non ho sentito le parti addebitarsi la responsabilità” (cfr. comparsa di costituzione e risposta);

- che C, zia di C, sopraggiunta con I su luogo del sinistro, si contraddice perché “dice di aver visto la vettura Mercedes adagiata sul destro quando tutti i restanti testimoni e la documentazione fotografica la ritraggono su lato sinistro; dice di aver visto A aiutare C ad uscire dalla vettura mentre I riferiva che quando lui sopraggiunse entrambe le parti erano fuori dalle auto e stavano parlando e così, via via, altre contraddizioni” (cfr. comparsa di costituzione e risposta) ed in particolare “la testa C non vide arrivare il carro attrezzi che però fu visto arrivare da suo marito, il teste I. La teste ha ricordato che il lato sinistro della Mercedes era visibile, così smentendo per la seconda volta suo marito” (cfr. comparsa conclusionale);
- che “non è sfuggita al Giudice la discrasia fra la localizzazione dei danni veicolari, come indicata dalle parti nel Modello CAI e quella rilevata dal teste B, prito di R.A.S., teste dunque assolutamente indifferente siccome non legato ad ... da alcun vincolo – va infatti precisato che il C chiese al suo assicuratore per la R.C.A., la R.A.S., il risarcimento del danno -. Mentre infatti, nel modello CAI, C dichiarava che la vettura Mercedes aveva subito danni esclusivamente sulla fiancata sinistra e sulle ruote sinistre, la perizia eseguita da B evidenziava diffusi danni anche alla fiancata destra ed all'anteriore destro – tanto che R.A.S. omise il pagamento dell'indennizzo -.” (cfr. comparsa di costituzione e risposta);
- che “con la sua dichiarazione olografa 3/5/2006, il Sig. A affermava che il C trasportava nella vettura la moglie ed un'altra persona, di cui nessuno ha riferito, la cui presenza è anzi smentita

dal tenore delle dichiarazioni dei testi” (cfr. comparsa conclusionale).

Occorre allora chiedersi se tali circostanze, ammesso che corrispondano esattamente ai risultati dell'istruttoria, siano o meno idonee a ritenere che i testi escussi e prima di loro C e A, abbiano tutti mentito cercando di trarre in inganno il Giudice e che, quindi, in realtà nessuna interferenza vi fu tra la circolazione dei due veicoli.

La risposta deve essere negativa sia perché alle risultanze dell'istruttoria deve darsi una lettura diversa da quella data dal Giudice di primo grado e da .. s.p.a., sia perché anche ove risultassero talune incongruenze o contraddizioni esse sarebbero segno di genuinità e non di falsità delle dichiarazioni rese.

Procedendo con ordine deve innanzitutto confermarsi, come sopra chiarito, il valore non vincolante sia delle dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole sia di quelle rese da A in sede di interrogatorio formale. Deve altresì escludersi che i “precedenti assicurativi” (ossia il fatto che in due circostanze A avesse denunciato dei sinistri senza ottenere il risarcimento richiesto) abbiano una qualche influenza diretta sulla valutazione della “confessione” che, come detto, deve essere valutata alla luce degli altri elementi probatori raccolti.

In proposito abbiamo un teste oculare che conferma l'interferenza tra la circolazione dei veicoli, ossia il fatto storico da porre a base della presunzione di cui all'art. 2054, I comma, c.c., nonché la testimonianza di G che ha eseguito il recupero del veicolo incidentato confermando la presenza sul luogo del sinistro di A anzi aggiungendo “...penso di essere stato chiamato da A...”.

Tanto già è sufficiente, ad avviso di questo giudicante, per rendere operativa la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c..

Passando, tuttavia, ad esaminare le presunte incongruenze e contraddizioni, deve evidenziarsi che in realtà tali non sono perché salvo che per una circostanza nessun teste contraddice l'altro, semplicemente ogni teste riferisce il proprio ricordo parziale dell'accaduto e tanto non è sufficiente a far ritenere che tutti i testi abbiano mentito o che

comunque siano inattendibili.

In particolare C dice di non aver visto arrivare il carro attrezzi mentre I dice di essere stato presente quando il carro attrezzi è arrivato. Orbene se è vero che è difficile non vedere un carro attrezzi deve pure chiarirsi che C non ha detto che il mezzo di soccorso non è arrivato ha solo detto che non l'ha visto anche "perché ad un certo punto sono andata in disparte a piangere" (cfr. verbale di udienza del 21/06/07). Dato per certo che il mezzo di soccorso stradale sopraggiunse sul luogo del sinistro la circostanza sopra riferita al più potrebbe condurre a negare attendibilità alla testimonianza di C che precisa "non ricordo con esattezza perché in quel momento ero molto agitata" e non a togliere valore a tutte le altre testimonianze.

Del resto è sempre la testimonianza di C a creare le incongruenze e contraddizioni evidenziate da parte appellata. E' sempre lei, infatti, che afferma che "l'auto era inclinata sul lato destro...il lato sinistro dell'auto era visibile, non ricordo se erano visibili le ruote sinistre". In disparte il fatto che l'affermazione non è di interpretazione univoca, perché per "lato destro" può intendersi quello della strada o quello dell'auto e perché non è chiaro quanta parte del lato sinistro dell'auto era visibile, ancora una volta si deve ribadire che non può desumersi dalle incertezze di un teste il mendacio di tutti gli altri testi, soprattutto quando, come nel caso di specie, non solo le affermazioni del teste non sono suscettibili di un'interpretazione univoca, ma sono anche correlate dalla precisazione dello stesso teste sulla probabile inesattezza dei propri ricordi.

Venendo, quindi, alla circostanza del mancato indennizzo da parte della compagnia di assicurazione di C, non può invero non evidenziarsi che l'indennizzo non sarebbe stato liquidato solo perché l'auto avrebbe presentato danni maggiori e diversi da quelli per i quali è stato denunciato il sinistro. Quasi a voler significare che se un'autovettura è già danneggiata un sinistro stradale dovrebbe essere l'occasione buona per addebitare all'assicurazione il costo dell'integrale riparazione dell'auto, anche di quei danni che non siano in pratica collegati all'incidente anche se in teoria compatibili. Inoltre dall'esame della documentazione versata in atti

da parte appellata in primo grado e dalla lettura del verbale di udienza del 21/06/2007 nella parte relativa alla deposizione di B questo giudice non rileva quanto rappresentato da parte appellata, ossia il fatto che il teste abbia riscontrato danni anche sulla parte destra dell'autovettura e per tale motivo non abbia dato il via libera all'indennizzo. L'unico elemento di conforto alla tesi di parte appellata è una fotografia che evidenzia un danno nella parte bassa della fiancata destra, elemento nemmeno riportato nella scheda elaborata da B (doc. 6 fascicolo di parte appellata).

Non è, infine, decisiva la circostanza che nella dichiarazione datata 03/05/2006, della quale non è dato comprendere il destinatario, A abbia affermato "io ero solo mentre il signor C aveva la moglie e un'altra persona".

L'incidente avviene di notte e nell'immediatezza del fatto sopraggiungono sul luogo dell'incidente alcuni familiari, tanto basta ad escludere la decisività della circostanza al fine di corroborare la tesi di parte appellata, fatta implicitamente propria dal Giudice di primo grado.

A tutto ciò deve aggiungersi che C, escusso all'udienza del 18/10/07 e dichiaratosi "tecnico assicurativo su incarico dell'...", ha affermato "nel corso delle indagini non sono emersi elementi oggettivi validi per mettere in dubbio la veridicità del sinistro."

A questo punto deve precisarsi che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, primo comma, cod. civ. - la quale è astrattamente ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia - non concretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6529 del 22/03/2011). Di contro deve ricordarsi che ai sensi dell'art.

2055 c.c. “se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno” e “colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri...”, nonché che parte appellata né in primo grado né con l'atto di appello ha formulato una domanda di regresso.

Orbene in fatto si deve considerare che: il sinistro è avvenuto di notte; che il fondo della strada era bagnato; che le corsie di marcia dei due veicoli, come si evince dalle fotografie versate in atti, erano di dimensioni ampiamente maggiori della larghezza dei veicoli; che tra le due autovetture non vi è stato impatto che invece presumibilmente vi sarebbe stato in caso di invasione integrale dell'opposta corsia di marcia da parte di A; che l'entità economica e fisica dei danni lamentati, come si evince dalle fotografie in atti, nonché la posizione dell'autovettura danneggiata a seguito dell'accaduto, ossia adagiata sul lato sinistro del fosso laterale abbastanza da ampio da far inclinare sul lato destro un'autovettura che vi finisca a velocità moderata.

Tutti gli elementi che precedono conducono a ritenere che nella causazione del sinistro e quindi nella produzione delle conseguenze dannose da esso derivate vi sia stato un concorso di responsabilità di C, ossia il conducente dell'autovettura di C che ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni.

Ritiene tuttavia questo giudice che l'operatività della presunzione di cui al primo comma di cui all'art. 2054 c.c., il fatto che il soggetto danneggiato è diverso dal conducente dell'autovettura e l'assenza di elementi che possano portare ad imputare giuridicamente al danneggiato la condotta del conducente, conducono ad applicare alla fattispecie concreta non l'art. 1227, I comma, c.c., bensì l'art. 2055 c.c..

In definitiva, dunque, il materiale probatorio offerto in primo grado a partire dalla confessione stragiudiziale e giudiziale, passando per le dichiarazioni testimoniali, per finire alla documentazione anche fotografica prodotta, ha solo avvalorato la presunzione operante in favore di parte attrice e non può farsi applicazione del primo comma dell'art. 1227 c.c. dovendosi applicare l'art. 2055 c.c..

L'appello, quindi, deve essere accolto e la sentenza integralmente riformata con

l'accoglimento della domanda posta in primo grado.

Sotto il profilo del quantum del risarcimento nessuna contestazione specifica è stata effettuata, pertanto, può procedersi alla relativa quantificazione tenuto conto della documentazione versata in atti e delle deposizioni testimoniali rese da G e A che hanno dichiarato di aver ricevuto, quale corrispettivo per le riparazioni dell'autovettura, rispettivamente € 4.880,94 ed € 3.031,13 (il fatto che il teste riferisca che su tale somma ancora doveva essere pagata la percentuale dovuta a titolo di IVA, trascorsi più di cinque anni dalla data della presumibile riparazione senza che sia stata fornita prova dell'avvenuto pagamento, diviene una circostanza irrilevante) per un totale di € 7.912,07. Su tale valore, che altro non rappresenta che la stima ad una certa data, quella nella quale sono state effettuate le riparazioni, del valore economico delle conseguenze dannose risarcibili, devono essere computati gli interessi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata. E così devalutati i valori sopra indicati alla data del sinistro (€ 4.818,30 ed € 3.001,12) deve procedersi da tale data alla rivalutazione con applicazione degli interessi sulla somma annualmente rivalutata, giungendosi così alla somma di € 9.849,66 (=€ 6.069,34+€ 3.780,32). Trasformato, quindi, il debito di valore in debito di valuta dalla data della presente saranno dovuti gli interessi nella misura legale.

... s.p.a., A e F devono, dunque, essere condannati in solido nelle forme di legge al pagamento di € 9.849,66, somma comprensiva di interessi nella misura legale calcolati sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro, oltre interessi nella misura legale dalla data della presente fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sia per il primo che per il secondo grado, secondo il prospetto che segue:

omissis

La liquidazione degli onorari è stata effettuata nella misura minima per il primo grado ed in misura superiore alla minima ma inferiore alla media per il presente giudizio, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni

trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, sull'appello proposto da ...

- accoglie l'appello;
- riforma integralmente la sentenza n. 69/08 del Giudice di Pace di Urbino depositata il 13/03/2008;
- condanna, in solido tra loro nelle forme di legge, A, F e ... s.p.a. al pagamento, in favore di C, della somma di € 9.849,66, comprensiva di rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro fino alla data della presente, oltre interessi nella misura legale dalla data odierna fino al saldo;
- condanna, in solido tra loro, A, F e .. s.p.a. al pagamento, in favore di OpenJustice1.Generale.Attore, delle spese di lite complessivamente liquidate in € 3.634,31 per il primo grado, come da prospetto in motivazione oltre I.V.A. e C.P. come per legge, nonché € 3.166,08 per il secondo grado, sempre come da prospetto in motivazione, oltre oltre I.V.A. e C.P. come per legge.

Urbino, Errore: sorgente del riferimento non trovata

\*